

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 8 agosto 2020

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 23 aprile 2020, n. 8.

Misure urgenti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. (20R00188) . . . Pag. 1

#### REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 marzo 2020, n. 048/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia). (20R00181) . . . . . Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 marzo 2020, n. 051/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle piccole produzioni locali di alimenti di origine vegetale e animale, in attuazione dell'articolo 8, commi 40 e 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), emanato con decreto del Presidente della Regione 1° settembre 2015, n. 0179/Pres. (20R00182). Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 marzo 2020, n. 053/Pres.

Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'articolo 27, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali). (20R00183) Pag. 8

#### REGIONE SICILIA

LEGGE 12 maggio 2020, n. 10.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2020-2022. (20R00189) . . . . . Pag. 15





**REGIONE LIGURIA**

LEGGE REGIONALE 23 aprile 2020, n. 8.

**Misure urgenti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.***(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 3 del 29 aprile 2020)*IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Differimento dei termini per i versamenti relativi alla tassa automobilistica regionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*

1. A seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono differiti i termini dei versamenti ordinari relativi alla tassa automobilistica regionale scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.

2. I versamenti ordinari di cui al comma 1 possono essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.

3. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con propria deliberazione l'ulteriore differimento dei termini di cui ai commi 1 e 2, in relazione all'evolversi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

4. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Liguria, in quanto il versamento rimane dovuto nell'ambito del medesimo esercizio contabile.

Art. 2.

*Misure urgenti per le imprese agricole e ittiche a seguito della diffusione del virus Covid-19*

1. Nel quadro dei principi della comunicazione della Commissione europea n. 2020/C191/1 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C91 del 20 marzo 2020, la Regione Liguria sostiene le imprese agricole e ittiche che hanno cessato, ridotto o sospeso le loro attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 attraverso la concessione di contributi mirati al superamento del periodo di crisi, al riavvio e al rilancio delle attività medesime. La Regione Liguria può realizzare un programma di promozione delle attività, delle produzioni e delle imprese di cui al capoverso precedente per rilanciare, su scala nazionale e internazionale, il comparto agricolo e ittico.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le forme dei contributi, le modalità e i criteri di concessione dei medesimi ed è approvato il programma di promozione di cui al comma 1.

3. L'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2019) e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00, per l'anno 2020, si fa fronte mediante riduzione della Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», Programma 1 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», Titolo 1 «Spese correnti» e corrispondente incremento della Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 1 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agro-alimentare», Titolo I «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020-2022.

Art. 3.

*Autorizzazione concessione di credito*

1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività connesse alla realizzazione del «Collegamento tra il raccordo autostradale e la sponda destra del Fiume Magra - Ponte di Ceparana» previsto e finanziato dal «Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020» di cui alla delibera CIPE n. 54/2016 e alla delibera CIPE n. 98/2017, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un credito di breve periodo non oneroso a favore della Provincia della Spezia, in qualità di soggetto attuatore, fino ad un ammontare complessivo di euro 3.000.000,00 (tre milioni/00).

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio anni finanziari 2020-2022:

esercizio 2020

Stato di previsione dell'entrata

Iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) al Titolo 5 «Entrate da riduzione di attività finanziarie», Tipologia 200 «Riscossione di crediti di breve termine»;


Stato di previsione della spesa

Iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) alla Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 5 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 3 «Spese per incremento attività finanziarie».

Art. 4.

*Disposizioni urgenti in materia di programmazione di investimenti*

1. In relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e alla conseguente necessità di adottare misure con carattere d'urgenza, la disposizione di cui all'articolo 4, comma 14, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno fi-



nanziario 2017) e successive modificazioni e integrazioni trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021. Nelle more, la Giunta regionale è tenuta a definire le finalità e le modalità di utilizzo del Fondo di cui all'articolo 4 della l.r. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni, nonché il regime delle risorse impiegate, tramite apposite convenzioni con Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico (F.I.L.S.E.) S.p.A.

Art. 5.

*Determinazione per l'indebitamento delle Aziende sanitarie*

1. La Giunta regionale può, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, commi da 16 a 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2004), autorizzare gli enti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni alla contrazione di mutui e al ricorso ad altre forme di indebitamento anche oltre i limiti di durata di cui all'articolo 2, comma 2-*sexies*, lettera g), punto 2) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni e fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale e interessi, non superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti di tali strutture.

Art. 6.

*Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 23 aprile 2020

*Il Presidente:* TOTI

(*Omissis*).

20R00188

**REGIONE AUTONOMA  
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 marzo 2020, n. **048/Pres.**

**Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).**

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 1° aprile 2020).

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia);

Visto in particolare l'art. 15 (Fondo per l'abbattimento delle rette) della citata legge regionale n. 20/2005, il quale tra l'altro:

al comma 1 istituisce un fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati;

al comma 2 demanda a regolamento regionale la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del summenzionato fondo, da trasferire agli enti gestori del servizio sociale dei comuni, e gli elementi per l'individuazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie;

al comma 2-*bis* dispone che, fino alla data di decorrenza dell'efficacia delle norme relative all'accreditamento, il fondo è finalizzato all'accesso ai nidi d'infanzia e ad altri servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati;

Vista la deliberazione della giunta n. 302 del 28 febbraio 2020 con la quale in via preliminare è stato approvato il «Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici di cui all'art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)»;

Preso atto che, come previsto dall'art. 8, comma 3 della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del consiglio delle autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 26/2014 in materia di riordino del sistema regionale - autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali), il consiglio delle autonomie locali nella riunione n. 3 del 13 marzo 2020 ha espresso parere favorevole sulla sopra citata deliberazione;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni;



Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 428 del 20 marzo 2020;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

FEDRIGA

**Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).**

(Omissis).

Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), disciplina:

a) i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo finalizzato all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie, di seguito denominato Fondo;

b) gli elementi per l'individuazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie.

2. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge regionale n. 20/2005, il Fondo è finalizzato all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai seguenti servizi erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati:

a) nidi d'infanzia di cui all'art. 3 della legge regionale n. 20/2005;

b) centri per bambini e genitori di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 20/2005;

c) spazi gioco di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 20/2005;

d) servizi educativi domiciliari di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 20/2005;

e) servizi sperimentali di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 20/2005.

3. I servizi elencati al comma 2 devono:

a) essere avviati con le modalità previste dall'art. 18 della legge regionale n. 20/2005;

b) essere gestiti dai soggetti di cui all'art. 6 della legge regionale n. 20/2005, essere iscritti nel registro previsto dall'art. 13, comma 5, della medesima legge regionale e aver sottoscritto il disciplinare di impegni di cui all'art. 14 del presente regolamento;

c) essere accreditati ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 20/2005.

4. Non rientrano nei servizi del comma 2 le sezioni sperimentali aggregate previste dall'art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), denominate sezioni primavera o ponte.

5. Il beneficio di cui al presente regolamento è concesso dai servizi sociali dei comuni mediante l'erogazione diretta ai gestori dei servizi degli importi relativi all'abbattimento del costo delle rette a carico delle famiglie.

Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) nucleo familiare: il nucleo familiare come definito dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e con eventuale applicazione delle deroghe previste dall'art. 7 del medesimo decreto);

b) gestori dei servizi: soggetti di cui all'art. 6 della legge regionale n. 20/2005 gestori di servizi di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento, avviati ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 20/2005 e accreditati ai sensi dell'art. 20 della legge medesima;

c) S.S.C.: ente gestore del Servizio sociale dei comuni di cui all'art. 18 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

d) anno educativo: periodo di tempo compreso tra il 1° settembre di ogni anno solare e il 31 agosto dell'anno solare successivo;

e) quadrimestre: suddivisione dell'anno educativo di durata pari a quattro mesi;

f) retta mensile: costo complessivo mensile per la frequenza dei servizi di cui all'art. 1, comma 2;

g) beneficio: abbattimento della retta mensile;

h) frequenza: fruizione dei servizi di cui all'art. 1, comma 2, secondo le modalità pattuite all'atto dell'iscrizione;

i) frequenza a tempo pieno di nidi d'infanzia e servizi educativi domiciliari: frequenza per almeno cento ore al mese e con almeno dieci giorni con frequenza superiore alle cinque ore;

j) frequenza a tempo parziale di nidi d'infanzia e servizi educativi domiciliari: frequenza inferiore ai limiti minimi stabiliti per il tempo pieno come definito alla lettera i), per almeno trenta ore al mese;

k) frequenza di centri per bambini e genitori e spazi gioco: frequenza per non più di cinque ore giornaliere, per almeno trenta ore al mese.

Art. 3.

*Requisiti per l'ottenimento del beneficio*

1. Il beneficio è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di tutti i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

a) residenza o attività lavorativa in regione da almeno dodici mesi continuativi di uno dei genitori;

b) valore dell'ISEE pari o inferiore a euro 50.000,00, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159/2013.

2. Il beneficio è altresì riconosciuto, anche in assenza di presentazione di dichiarazione ISEE, alle madri di figli minori inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazioni di violenza debitamente attestato dal Servizio sociale dei comuni (S.S.C.) di cui all'art. 17 della legge regionale n. 6/2006, della Regione Friuli-Venezia Giulia o da un Centro antiviolenza o soggetto gestore di Case rifugio operante nel territorio del Friuli-Venezia Giulia e aderente alla rete nazionale D.i.Re - Donne in rete contro la violenza - ai sensi del protocollo d'intesa tra D.i.Re e ANCI - Associazione nazionale comuni italiani - siglato in data 16 maggio 2013, ovvero individuato dalle competenti strutture regionali in base alle previsioni di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.



## Art. 4

*Accesso al beneficio*

1. Per accedere al beneficio il soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore, ai sensi dell'art. 316 del codice civile, presenta al S.S.C. territorialmente competente per il servizio richiesto domanda esclusivamente on-line, mediante apposita modalità informatica messa a disposizione dalla regione, contenente la dichiarazione di aver iscritto il minore a uno dei servizi di cui all'art. 1, comma 2 e le relative modalità di frequenza, di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 e di una attestazione ISEE in corso di validità per l'anno corrente del proprio nucleo familiare.

2. Con la presentazione della domanda il richiedente autorizza il S.S.C. al pagamento del beneficio a esso spettante a favore del gestore del servizio, al fine di abbattere la retta mensile.

3. Le domande relative all'anno educativo successivo possono essere presentate a partire dal 31 marzo e fino al 31 maggio di ogni anno.

4. La domanda può essere integrata solo ed esclusivamente a seguito di ottenimento di ISEE corrente di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159/2013.

5. Nel caso di iscrizione a un servizio gestito da un comune, oppure di iscrizione presso altri servizi a disposizione del comune per i quali l'accesso è regolato dal comune medesimo, la richiesta per l'accesso al beneficio è presentata al S.S.C. sotto condizione dell'effettiva ammissione alla frequenza del servizio.

6. Per l'ammissione al beneficio è richiesta l'iscrizione a uno dei servizi educativi di cui all'art. 1, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di iscrizione nei casi di cui al comma 5, anche in relazione alle disposizioni di cui all'art. 8, comma 1.

7. L'accesso al beneficio può essere richiesto anche in relazione a nascituri, purché la nascita sia prevista entro l'anno solare di presentazione della domanda.

8. I benefici di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri contributi e agevolazioni, anche fiscali, per l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia, fino alla concorrenza della spesa rimasta a carico della famiglia.

## Art. 5.

*Rilevazione e trasmissione dati*

1. Entro il 30 giugno di ogni anno i S.S.C. trasmettono alla regione, mediante apposita modalità informatica messa a disposizione dall'amministrazione regionale, distintamente per ogni servizio di cui all'art. 1, comma 2, il numero delle richieste suddivise per quadrimestre, con le relative mensilità di frequenza, presentate entro il 31 maggio di ogni anno per l'anno educativo successivo e suddivise per:

a) nuclei familiari con un unico figlio minore;

b) nuclei familiari con più figli minori;

c) madri di figli minori inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazioni di violenza;

d) modalità di frequenza a tempo pieno o a tempo parziale;

e) durata della residenza o dell'attività lavorativa in regione del genitore richiedente uguale, inferiore o superiore a cinque anni continuativi.

2. I dati di cui al comma 1 sono riferiti esclusivamente alle richieste accoglibili in ragione della ricettività massima di ciascun servizio riferita al numero di bambini contemporaneamente presenti.

3. I S.S.C. comunicano tempestivamente alla regione tutte le eventuali variazioni riscontrate rispetto ai dati comunicati.

## Art. 6.

*Intensità del beneficio*

1. Con delibera di giunta regionale, sulla base delle risorse finanziarie disponibili per l'esercizio finanziario in corso maggiorate di una quota pari agli otto dodicesimi delle risorse finanziarie allocate per il medesimo scopo nel bilancio pluriennale per l'esercizio finanziario successivo e dei dati complessivi comunicati ai sensi dell'art. 5, comma 1, sono determinati annualmente gli importi mensili del beneficio come segue:

a) per i nuclei familiari con un unico figlio minore, fino a un massimo di 250,00 euro per la frequenza a tempo pieno di nidi d'infanzia e di servizi educativi domiciliari come definito all'art. 2, comma 1, lettera i), e gli importi mensili del beneficio fino a un massimo di 125,00 euro per la frequenza a tempo parziale di nidi d'infanzia e di servizi

educativi domiciliari come definito all'art. 2, comma 1, lettera j), nonché per la frequenza di centri bambini e genitori e di spazi gioco come definita all'art. 2, comma 1, lettera k);

b) per i nuclei familiari con più figli minori, fino a un massimo di 450,00 euro per la frequenza a tempo pieno di nidi d'infanzia e di servizi educativi domiciliari come definito all'art. 2, comma 1, lettera i), e gli importi mensili del beneficio fino a un massimo di 225,00 euro per la frequenza a tempo parziale di nidi d'infanzia e di servizi educativi domiciliari come definito all'art. 2, comma 1, lettera j), nonché per la frequenza di centri bambini e genitori e di spazi gioco come definita all'art. 2, comma 1, lettera k).

2. Qualora il medesimo nucleo familiare abbia due o più figli minori iscritti e frequentanti contemporaneamente a uno dei servizi previsti dall'art. 1, comma 2, il beneficio è riconosciuto a tutti i figli, nella misura prevista al comma 1, lettera b).

3. Fermo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera a), il beneficio determinato ai sensi del comma 1 è ridotto del 50 per cento se il genitore richiedente, componente il nucleo familiare, è residente o presta attività lavorativa nel territorio regionale da meno di cinque anni continuativi.

4. In relazione alle specificità dei servizi sperimentali di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 20/2005, a seconda della loro assimilabilità con uno dei servizi di cui all'art. 1, comma 2, lettere da a) a d) e del tipo di frequenza, si applicano i relativi importi mensili per gli stessi stabiliti.

5. In ogni caso il beneficio, come determinato ai sensi dei commi da 1 a 2 non spetta per un importo superiore alla retta mensile per il corrispondente periodo.

## Art. 7.

*Riparto dei fondi*

1. Entro sessanta giorni dalla data della delibera di cui all'art. 6, comma 1, il Fondo per l'abbattimento delle rette, costituito dalle risorse disponibili per l'esercizio finanziario in corso maggiorate di una quota pari agli otto dodicesimi delle risorse allocate nel bilancio pluriennale per l'esercizio finanziario successivo, viene ripartito tra i SCC sulla base dei dati trasmessi ai sensi dell'art. 5, comma 1, come segue:

a) il 90% in relazione al rispettivo fabbisogno di ciascun S.S.C. e tenuto conto delle intensità di beneficio stabilite con la delibera di giunta regionale di cui all'art. 6;

b) il 10% a titolo di maggiorazione in misura proporzionale al fabbisogno di ciascun S.S.C. finalizzata a supportare le esigenze derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere da b) a e).

## Art. 8.

*Ammissione al beneficio*

1. Le richieste di ammissione al beneficio presentate entro il 31 maggio di ogni anno per iscrizioni all'anno educativo successivo sono ammesse a beneficio automaticamente, nei limiti di frequenza indicati nelle richieste stesse.

2. Le richieste presentate successivamente al 31 maggio di ogni anno possono essere ammesse in ogni momento secondo data di presentazione, subordinatamente alla disponibilità di fondi assegnati ai S.S.C. territorialmente competenti e nel rispetto dell'ordine di priorità di cui all'art. 9.


3. In caso di capienza parziale delle risorse in relazione alle richieste presentate, il beneficio può essere temporaneamente concesso in misura ridotta nei seguenti casi:

a) in caso di errori o ritardi dei S.S.C. nell'esecuzione delle procedure di attribuzione del beneficio previste dal presente regolamento tali da determinare per il beneficiario un importo del beneficio minore rispetto a quanto effettivamente spettante;

b) relativamente a richieste presentate successivamente al 31 maggio di ogni anno per le quali le risorse disponibili non consentono l'erogazione del beneficio in misura intera.

4. Nei casi previsti al comma 3, il S.S.C. comunica ai beneficiari che possono avvalersi della possibilità di accettare il beneficio in misura ridotta e il beneficiario presenta l'accettazione al S.S.C.

5. L'importo del beneficio è adeguato alla misura intera, con effetto non retroattivo, qualora si rendano disponibili nuove risorse, nel rispetto dell'ordine di priorità di cui all'art. 9.



Art. 9.  
*Ordine di priorità  
nell'utilizzo delle risorse*

1. Le risorse del Fondo, incluse quelle che tempo per tempo dovessero rendersi disponibili, sono utilizzate dai S.S.C. per le seguenti finalità e nel rispetto del seguente ordine di priorità:

a) per accogliere richieste presentate entro il 31 maggio per iscrizioni all'anno educativo successivo, anche per l'accesso a un servizio diverso da quello originariamente richiesto, entro il limite di frequenza indicato nella richiesta;

b) per adeguare il beneficio nei casi di cui all'art. 8, comma 3, lettera a);

c) per adeguare il beneficio nei casi di cui all'art. 8, comma 3, lettera b);

d) per accogliere le richieste di cui all'art. 8, comma 2;

e) per adeguare il beneficio in caso di prolungamento del tempo di frequenza originariamente richiesto, a fronte di una richiesta in tal senso presentata dal beneficiario.

2. Per le finalità di cui alle lettere da b) a e) del comma 1, entro il giorno 25 di ogni mese i S.S.C. verificano, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l'accogliibilità delle richieste pervenute entro il termine del mese precedente e provvedono alla concessione, ovvero all'adeguamento, dei benefici spettanti con decorrenza dal mese successivo. Qualora più richieste rientrino nella medesima fattispecie fra quelle previste dalle lettere da b) a e) del comma 1, viene riconosciuta precedenza ai casi secondo ordine cronologico della data di presentazione della domanda e, in caso di ulteriore parità, ai casi che presentano un valore dell'ISEE minore.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, le richieste di cui all'art. 4, comma 5, che si perfezionano dopo il 30 giugno di ogni anno in relazione all'anno educativo successivo, rientrano nella fattispecie di cui all'art. 8, comma 2, e vengono ordinate cronologicamente secondo la data di presentazione della domanda.

Art. 10.  
*Comunicazione e validazione del beneficio*

1. Entro venti giorni dalla delibera di giunta regionale di cui all'art. 6, comma 1, il S.S.C. comunica ai gestori dei servizi, con riferimento ai beneficiari ammessi automaticamente in base alle disposizioni dell'art. 8, comma 1:

a) i loro nominativi;

b) il tipo di frequenza;

c) il mese di decorrenza e quello di cessazione del beneficio;

d) il relativo importo mensile a ciascuno spettante.

2. La medesima comunicazione è di volta in volta effettuata tempestivamente in relazione ai casi di accoglimento di nuove richieste e di adeguamento del beneficio ai sensi dell'art. 9.

3. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, i gestori dei servizi segnalano ai SCC le eventuali incongruenze riscontrate tra i dati comunicati dai S.S.C. e quelli risultanti dalle iscrizioni effettuate presso i servizi educativi.

4. Nei casi in cui ai sensi del comma 3 emergano incongruenze, il S.S.C. procede alla validazione come segue:

a) qualora l'iscrizione preveda la frequenza presso il servizio per un numero di mensilità inferiore a quello indicato nella richiesta di beneficio, il S.S.C. provvede al relativo adeguamento; la durata del beneficio rimane limitata invece al numero di mensilità indicate nella richiesta nel caso in cui l'iscrizione al servizio sia stata effettuata per un periodo più lungo;

b) qualora l'iscrizione al servizio preveda una tipologia di frequenza a tempo parziale, il beneficio spetta nella misura corrispondente, a prescindere da quanto indicato nella richiesta presentata; qualora la richiesta sia stata presentata in relazione a una tipologia di frequenza a tempo parziale, il beneficio spetta nella misura stabilita per la tipologia di frequenza a tempo parziale anche se l'iscrizione prevede una frequenza rientrante nella tipologia a tempo pieno.

Art. 11.  
*Erogazione del beneficio*

1. I gestori dei servizi, sulla base delle comunicazioni di cui all'art. 10, applicano il beneficio spettante, a scapito della retta mensile, a partire dal relativo mese di decorrenza indicato.

2. Entro il giorno 5 di ogni mese i gestori dei servizi comunicano al S.S.C., con apposita modalità informatica messa a disposizione dalla regione, l'ammontare dei benefici applicati.

3. La comunicazione è corredata dalla specificazione, per ogni singolo beneficiario, della tipologia di servizio e di frequenza secondo i termini di iscrizione, dell'importo del beneficio applicato e della corrispondente retta per il mese di riferimento, nonché degli estremi del titolo di addebito per la fruizione del servizio medesimo.

4. Il beneficio non spetta per le mensilità in cui il nucleo familiare percepisce i benefici di cui all'art. 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) per la frequenza presso il medesimo servizio, e in tali casi il gestore del servizio, previa comunicazione al S.S.C., non applica il beneficio per le mensilità corrispondenti.

5. In ogni caso, ai sensi dell'art. 6, comma 5, l'ammontare del beneficio non può essere applicato per un importo superiore alla retta mensile per il corrispondente periodo.

6. Entro trenta giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 2, il S.S.C. provvede alla liquidazione in favore di ciascun gestore dei servizi dell'ammontare dei benefici applicati.

Art. 12.  
*Variationsi successive alla presentazione  
della richiesta di beneficio*

1. Sono ammessi i trasferimenti ad altro servizio educativo fra quelli di cui all'art. 1, comma 2, purché tra la data di cessazione dell'iscrizione originaria e la data della nuova iscrizione intercorra un intervallo non superiore a trenta giorni. Qualora il trasferimento intervenga dopo l'ammissione al beneficio, lo stesso è conservato entro i limiti di frequenza originariamente richiesti.

2. Nel caso in cui il trasferimento previsto al comma 1 coinvolga servizi educativi operanti in territori afferenti a S.S.C. diversi, la richiesta di beneficio viene trasmessa tempestivamente al S.S.C. nel cui territorio opera il servizio educativo di destinazione ai fini delle verifiche di cui all'art. 9, comma 2, ovvero, se il trasferimento interviene dopo l'ammissione al beneficio, il SCC di origine comunica al SCC di destinazione l'importo del beneficio spettante e provvede al trasferimento del relativo ammontare residuo.

3. I casi di cessazione dell'iscrizione non previsti dal presente articolo comportano l'annullamento delle richieste presentate e non ancora soddisfatte e la decadenza dai benefici a partire dal mese successivo alla cessazione medesima.

Art. 13.  
*Recupero di benefici non spettanti*

1. In caso di benefici erogati e non spettanti il S.S.C. può operare compensazioni, fino alla concorrenza di quanto dovuto, a carico delle successive erogazioni in favore del gestore del servizio.

Art. 14.  
*Disciplinare di impegni*

1. Per garantire agli aventi diritto l'accesso al beneficio e per regolare i reciproci rapporti al fine di dare applicazione operativa alle disposizioni del presente regolamento, i S.S.C. e i gestori dei servizi sottoscrivono un disciplinare di impegni con i contenuti minimi previsti dallo schema di cui all'allegato A al presente regolamento.

2. Il disciplinare di impegni di cui al comma 1 ha durata biennale ed è rinnovabile.

3. Il disciplinare non è richiesto qualora il gestore del servizio rivesta le funzioni di ente gestore del S.S.C. In tal caso l'ente provvede a dare attuazione alle disposizioni del presente regolamento, per quanto compatibili, secondo le proprie norme di organizzazione interna.

4. Ciascun S.S.C. comunica alla regione e pubblica sul proprio sito internet l'elenco dei gestori dei servizi con i quali ha sottoscritto il disciplinare di impegni di cui al comma 1, con specificazione dei servizi offerti.



## Art. 15.

*Limiti all'incremento delle rette*

1. Esclusivamente per i servizi di cui all'art. 1, comma 2, e limitatamente a favore di utenti beneficiari delle misure di cui al presente regolamento, i gestori dei servizi contengono l'adeguamento annuale delle rette mensili nella misura massima di due punti percentuali oltre la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) registrato nel mese di giugno di ciascun anno, con riferimento all'ammontare medio mensile delle rette applicate nell'anno precedente.

2. Nel caso di servizi gestiti da comuni o di servizi per i quali l'accesso è regolato dai comuni, il limite di cui al comma 1 si applica con riguardo alla tariffa mensile più alta al netto di sconti e riduzioni applicata nell'anno educativo precedente.

3. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di incremento delle rette di cui al comma 1, i gestori dei servizi comunicano entro il 31 luglio di ogni anno alla regione e ai S.S.C. di rispettiva competenza gli importi delle rette per l'anno educativo successivo. I S.S.C. di rispettiva competenza verificano il rispetto dei limiti di incremento delle rette di cui al comma 1. Gli importi di tali rette sono pubblicati sul sito internet di ciascun S.S.C. di competenza.

## Art. 16.

*Rendicontazione*

1. I S.S.C. provvedono alla rendicontazione dell'utilizzo delle risorse con le modalità di cui all'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei termini stabiliti nel decreto di concessione.

## Art. 17.

*Modifiche alla modulistica*

1. Eventuali modifiche all'allegato al presente regolamento sono disposte con decreto del direttore centrale della Direzione centrale competente e sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della regione.

## Art. 18.

*Abrogazione*

1. Il regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie di cui all'art. 15, commi 2 e 2-bis, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), emanato con decreto del Presidente della regione 10 luglio 2015, n. 0139 è abrogato.

## Art. 19.

*Disposizioni transitorie*

1. Le disposizioni del regolamento abrogato dall'art. 18 continuano ad applicarsi per l'anno educativo 2019/2020 e ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. In deroga all'art. 4, comma 2, le domande relative all'anno educativo 2020/2021 possono essere presentate a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e fino al 30 giugno 2020.

3. Per far fronte all'emergenza epidemiologica Covid-19, per le domande relative all'anno educativo 2020/2021, i seguenti termini sono prorogati:

a) il termine del 31 maggio di cui all'art. 4, comma 3, all'art. 5, comma 1, all'art. 8, commi 1, 2 e 3 lettera b) e all'art. 9, comma 1, lettera a) è prorogato al 30 giugno;

b) il termine del 30 giugno di cui all'art. 5, comma 1 e all'art. 9, comma 3 è prorogato al 31 luglio.

## Art. 20.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

(Omissis).

Visto, il Presidente: FEDRIGA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 marzo 2020, n. 051/Pres.

**Regolamento recante modifiche al Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle piccole produzioni locali di alimenti di origine vegetale e animale, in attuazione dell'articolo 8, commi 40 e 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), emanato con decreto del Presidente della Regione 1° settembre 2015, n. 0179/Pres.**

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 15 dell'8 aprile 2020)

## IL PRESIDENTE

Richiamati i regolamenti CE del Parlamento europeo e del Consiglio, costituenti il «pacchetto igiene», che disciplinano le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, e, in particolare:

il regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002 il quale stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare da applicare all'interno dell'area comunitaria e nazionale, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

il regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 il quale stabilisce le norme generali propedeutiche in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate a tutti gli operatori del settore alimentare;


il regolamento (CE) 29 aprile 2004 n. 853/2004 il quale detta norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Richiamate le linee guida regionali applicative del regolamento CE n. 852/2004 e del regolamento CE n. 853/2004 approvate, rispettivamente, con le deliberazioni della Giunta regionale n. 815 del 13 maggio 2016 e n. 2564 del 19 novembre 2009;

Dato atto che l'obiettivo fondamentale delle norme comunitarie, sia generali che specifiche, riguardanti l'igiene dei prodotti alimentari è quello di garantire un elevato livello di tutela della salute con riguardo alla sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, nonché degli interessi dei consumatori;

Visto l'art. 8, comma 40 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2011)» il quale prevede che «Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta, in ambito locale, da parte del produttore primario al consumatore, di piccoli quantitativi di carni suine, sia trasformate che stagionate, nonché di carni avicole e cunicole, sia fresche che trasformate, ottenute dall'allevamento degli animali nella propria azienda, denominate piccole produzioni locali, nel rispetto degli obiettivi di tutela e igiene alimentare previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di sicurezza di prodotti alimentari»;

Preso atto che il successivo comma 41, prevede che «Nel rispetto degli obiettivi di tutela e igiene alimentare previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di sicurezza di prodotti alimentari, con regolamento regio-



nale possono essere definiti, altresì, i criteri e le modalità per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta, in ambito locale, di piccoli quantitativi di altri prodotti derivanti dalla produzione primaria»;

Visto il proprio decreto 1° settembre 2015 n. 0179/Pres. con cui è stato emanato il «Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle piccole produzioni locali di alimenti di origine vegetale e animale, in attuazione dell'art. 8, commi 40 e 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011)»;

Visto il testo del «regolamento recante modifiche al regolamento per la disciplina e l'esercizio delle piccole produzioni locali di alimenti di origine vegetale e animale, in attuazione dell'art. 8, commi 40 e 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011), emanato con decreto del Presidente della Regione 1° settembre 2015 n. 0179/Pres.» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 272 del 28 febbraio 2020;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento per la disciplina e l'esercizio delle piccole produzioni locali di alimenti di origine vegetale e animale, in attuazione dell'art. 8, commi 40 e 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011), emanato con decreto del Presidente della Regione 1° settembre 2015 n. 0179/Pres.» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

**Regolamento recante modifiche al regolamento per la disciplina e l'esercizio delle piccole produzioni locali di alimenti di origine vegetale e animale, in attuazione dell'art. 8, commi 40 e 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011), emanato con decreto del Presidente della Regione 1° settembre 2015 n. 0179/Pres.**

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento dispone modifiche al regolamento per la disciplina e l'esercizio delle piccole produzioni locali di alimenti di origine vegetale e animale, in attuazione dell'art. 8, commi 40 e 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011), emanato con decreto del Presidente della Regione 1° settembre 2015 n. 179/Pres.

Art. 2.

*Modifiche all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 179/2015*

1. Alla lettera *f*) del comma 1 dell'art. 1, del decreto del Presidente della Regione n. 179/2015 la parola: «*ufficiali*» è sostituita dalle parole: «*alimurgiche*, intendendosi con tale termine le erbe di tradizionale uso alimentare.».

Art. 3.

*Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 179/2015*

1. Il comma 6 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 179/2015 è sostituito dal seguente:

«6. La vendita dei prodotti di cui all'art. 1 può avvenire sia direttamente presso la propria azienda, sia in occasione di fiere o mercati, in ambito locale. Il produttore primario può, altresì, fornire i prodotti di cui all'art. 1 a dettaglianti locali o ad esercizi di somministrazione, in ambito locale, purché tale fornitura sia limitata al 30 per cento della sua produzione annuale.».

Art. 4.

*Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 179/2015*

1. Al comma 1 dell'art. 3 decreto del Presidente della Regione n. 179/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) alla lettera *j*) la parola: «*millecinquecento*» è sostituita dalla parola: «*tremila*»;

*b*) alla lettera *k*) 5 la parola: «*cinquemila*» è sostituita dalla parola: «*ottomilacinquecento*»;

*c*) alla lettera *s*) la parola: «*ufficiali*» è sostituita dalla parola: «*alimurgiche*»;

*d*) alla lettera *t*) le parole: «*t*) integratore alimentare a base di piante officinali: prodotto a base di piante officinali per il quale sono dichiarate finalità salutistiche, ma privo delle finalità proprie dei medicinali;» sono soppresse;

*e*) alla lettera *x*) del decreto del Presidente della Regione n. 179/2015 le parole: «*non superiore a 500 Kg*» sono sostituite dalle parole: «*non superiore a 3000 Kg*»;

*f*) alla lettera *y*) del decreto del Presidente della Regione n. 179/2015 le parole: «*non superiore a 500 Kg*» sono sostituite dalle parole: «*non superiore a 3000 Kg*».

Art. 5.

*Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 179/2015*

1. Nel comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 179/2015 la parola: «*registrazione*» è sostituita dalla parola «*adesione*».

Art. 6.

*Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 179/2015*

1. Nel comma 9 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 179/2015 la parola: «*millecinquecento*» è sostituita dalla parola «*tremila*».

2. Nel comma 10 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 179/2015 la parola: «*cinquemila*» è sostituita dalla parola «*ottomilacinquecento*».



## Art. 7.

*Modifiche all'allegato B al decreto del Presidente della Regione n. 179/2015*

1. Nel paragrafo 1 dell'allegato B al decreto del Presidente della Regione n. 179/2015 la parola: «millecinquecento» è sostituita dalla parola «tremila».

2. Nel paragrafo 8 dell'allegato B al decreto del Presidente della Regione n. 179/2015 le parole: «più di 100 capi avicunicoli» sono sostituite dalle parole «più di 200 capi avicunicoli».

## Art. 8.

*Modifiche all'allegato E al decreto del Presidente della Regione n. 179/2015*

1. Nel paragrafo 4, lettera *a*) dell'allegato E al decreto del Presidente della Regione n. 179/2015 le parole «per almeno 45 giorni» sono soppresse.

2. Nel paragrafo 4, lettera *b*) dell'allegato E al decreto del Presidente della Regione n. 179/2015 la parola «uffici» è sostituita dalla parola «alimurgiche».

## Art. 9.

*Modifiche all'allegato F al decreto del Presidente della Regione n. 179/2015*

1. Il capitolo 3 dell'allegato F al decreto del Presidente della Regione n. 179/2015 è sostituito dal seguente: «3. Destinazione del prodotto finito.

I prodotti PPL ERBE FVG, debitamente etichettati secondo norma vigente, devono essere immessi sul mercato nel rispetto della normativa PPL Friuli-Venezia Giulia come prodotti finiti (singoli, miscele e estratti) soltanto se preparati e confezionati per il consumo, debitamente ed evidentemente etichettati come all'art. 13, oppure possono essere impiegati anche quali ingredienti anche di altre preparazioni in FVG e cedute ad altri, solo come prodotto fresco o essiccato».

2. La tabella A dell'allegato F al decreto del Presidente della Regione n. 179/2015 è sostituita dalla tabella A come modificata dall'allegato C al presente regolamento.

## Art. 10.

*Modifiche all'allegato G al decreto del Presidente della Regione n. 179/2015*

1. Nel paragrafo 2, lettera *b*) dell'allegato G al decreto del Presidente della Regione n. 179/2015 le parole: «massimo 500 kg/anno di prodotto finito» sono sostituite dalle parole: «massimo 3000 Kg/anno di prodotto finito».

2. Nel paragrafo 2, lettera *c*) dell'allegato G al decreto del Presidente della Regione n. 179/2015 le parole: «massimo 500 kg/anno di prodotto finito» sono sostituite dalle parole: «massimo 3000 Kg/anno di prodotto finito».

3. Dopo il paragrafo 4 dell'allegato G al decreto del Presidente della Regione n. 179/2015 sono inseriti i seguenti paragrafi:

«4.bis. È ammessa la possibilità di congelare e confezionare, anche sottovuoto, il prodotto finito.

Il prodotto finito viene congelato secondo i seguenti passaggi:

*a*) congelamento: l'abbattimento della temperatura fino al raggiungimento della temperatura di -12°C, o inferiore, deve avvenire nel minor tempo possibile con adeguata attrezzatura;

*b*) confezionamento: il prodotto deve essere confezionato prima o dopo il congelamento;

*c*) stoccaggio e vendita: per tutto il periodo di stoccaggio, fino al momento della vendita, deve essere mantenuta la catena del freddo.

4.ter. L'imprenditore agricolo è tenuto ad adottare e compilare debitamente il manuale di buone pratiche di lavorazione, a norma dell'art. 14, comma 3. Con riferimento alle buone pratiche di produzione di PPL lumache per quanto non espressamente riportato nel manuale su richiamato si fa riferimento al manuale di corretta prassi operativa in materia di elicicoltura, valutato conforme alle disposizioni del regolamento CE n. 852/2004 dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con il supporto dell'Istituto superiore di sanità, come da pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

## Art. 11.

*Sostituzione dell'allegato H al decreto del Presidente della Regione n. 179/2015*

1. L'allegato H al decreto del Presidente della Regione n. 179/2015 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

## Art. 12.

*Sostituzione all'allegato I al decreto del Presidente della Regione n. 179/2015*

1. L'allegato I al decreto del Presidente della Regione n. 179/2015 è sostituito dall'allegato B al presente regolamento.

## Art. 13.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(*Omissis*).

Visto, il *Presidente*: FEDRIGA

**20R00182**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 marzo 2020, n. **053/Pres.**

**Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'articolo 27, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).**

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 15 aprile 2020)

## IL PRESIDENTE


Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);

Visti, in particolare:

l'art. 27, comma 1, lettera *a*) della legge regionale n. 16/2014 ai sensi del quale la regione sostiene l'organizzazione di manifestazioni e la gestione di attività culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia da parte delle associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, nonché della federazione delle medesime promossa, con riguardo al ruolo svolto, anche in collaborazione con organi e istituzioni statali e regionali;

l'art. 27, comma 2, lettera *a*) della legge regionale n. 16/2014 ai sensi del quale il sostegno di cui all'art. 27, comma 1 è effettuato tramite il finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale;

l'art. 27, comma 4 della legge regionale n. 16/2014 ai sensi del quale con regolamento regionale, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei soggetti da ammettere a finan-



ziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione delle attività di rilevanza regionale, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli e le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento;

Visto il proprio decreto n. 0110/Pres. del 23 maggio 2016, recante «Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'art. 27, comma 4 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)» e successive modifiche di cui ai propri decreti n. 025/Pres. del 25 gennaio 2017, n. 0124/Pres. del 7 giugno 2017, n. 0288/Pres. del 20 dicembre 2017 e n. 0243/Pres. del 27 dicembre 2018;

Preso atto che a causa delle modifiche normative intervenute, della peculiarità dell'attività prevista e dall'applicazione pratica del regolamento, si è reso necessario rivisitare gran parte del dettato regolamentare, soprattutto con particolare riferimento sia agli indicatori di dimensione qualitativa di cui all'allegato A, che agli indicatori di dimensione quantitativa di cui all'allegato B del regolamento stesso; Vista la deliberazione di giunta regionale n. 420 del 20 marzo 2020, con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'art. 27, comma 4 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)»;

Visto, altresì, che ai sensi delle disposizioni sopra menzionate è necessario acquisire il parere della commissione consiliare competente;

Preso atto che nella seduta del 26 marzo 2020 la V commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole (prot. n. 1498/P del 27 marzo 2020) sul testo del regolamento così come approvato in via preliminare con la citata deliberazione di giunta regionale n. 420/2020;

Visto il testo del «Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'art. 27, comma 4 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)» e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 491 del 30 marzo 2020;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'art. 27, comma 4 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.

FEDRIGA

\_\_\_\_\_

ALLEGATO

**Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'art. 27, comma 4 della legge regionale n. 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).**

(Omissis).

Capo I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento in attuazione dell'art. 27, commi 1, lettera a), 2, lettera a), 3 e 4 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, disciplina la concessione dei finanziamenti annuali alle attività di rilevanza regionale delle associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione dalle medesime promossa, con riguardo al ruolo svolto, anche in collaborazione con organi e istituzioni statali e regionali, per l'organizzazione di manifestazioni e la gestione di attività culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per fabbisogno di finanziamento stimato: la differenza tra i costi previsti e le entrate complessive previste, al netto dell'incentivo regionale richiesto;

b) per firma digitale valida: la firma digitale basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE)



n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. regolamento EIDAS). La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS;

c) per modifiche sostanziali: le modifiche apportate alle attività programmate nella relazione annuale prevista dall'art. 9, comma 2, lettera c), idonee ad influire *ex post* in senso peggiorativo sulle fasce di punteggio numerico attribuite.

### Capo II

#### SOGGETTI RICHIEDENTI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

#### Art. 3.

##### *Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità*

1. Possono accedere ai finanziamenti di cui al presente regolamento i seguenti soggetti:

a) le associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati riconosciute o non riconosciute aventi sede legale od operativa nel territorio regionale e le loro articolazioni territoriali, che operano con la finalità di conservare e valorizzare la cultura e le tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, secondo quanto previsto dai propri atti costitutivi o statuti ovvero dalla legge 16 marzo 2001, n. 72 (Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia), o da altra normativa nazionale o regionale;

b) le federazioni promosse dalle associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati di cui alla lettera a) anche in collaborazione con gli organi e istituzioni statali e regionali, aventi sede nel territorio regionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 possiedono, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di finanziamento, i seguenti requisiti:

a) disponibilità di una sede, legale od operativa, nel territorio regionale;

b) aver organizzato, promosso e gestito attività culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, in modo prevalente rispetto ad altre attività;

c) aver organizzato e promosso almeno tre manifestazioni o eventi annuali di natura culturale o didattica finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia;

d) produzione di materiali di promozione e di informazione sulle attività e sulle manifestazioni o eventi, quali periodici, strumenti anche multimediali di documentazione permanente, cataloghi, pubblicazioni, anche in formato digitale;

e) produzione di ricerche, studi, relativi alla cultura e alle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia;

f) presenza di un qualificato direttivo composto da esperti relativamente alla cultura e alle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia.

### Capo III

#### ATTIVITÀ FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

#### Art. 4.

##### *Attività finanziabili*

1. Sono finanziabili le attività di rilevanza regionale delle associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale e delle federazioni delle medesime, finalizzate all'organizza-

zione di manifestazioni e alla gestione di attività culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia.

#### Art. 5.

##### *Principi generali per l'ammissibilità delle spese*

1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:

a) sono relative alle attività finanziate;

b) sono chiaramente riferibili al periodo di svolgimento delle attività finanziate e sono sostenute entro il termine di presentazione del rendiconto;

c) sono sostenute dal soggetto che riceve il finanziamento.

#### Art. 6.

##### *Spese ammissibili*

1. Sono ammissibili le spese sostenute dal primo gennaio dell'anno in cui viene presentata la domanda di incentivo.

2. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:


a) spese direttamente collegabili alle attività delle associazioni, quali la retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario, assunto o altrimenti contrattualizzato, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, che sia stato impiegato in mansioni relative all'attività dell'associazione diverse da quelle di amministrazione e di segreteria, e relativi oneri fiscali previdenziali e assicurativi a carico del soggetto beneficiario, nonché il rimborso di spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute da tali soggetti; spese per l'acquisto di beni strumentali; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili e scenografie; spese per l'acquisto di costumi; spese per l'acquisto di strumenti musicali; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese promozionali e pubblicitarie; spese per affissioni; spese di stampa; spese per premi per concorsi; spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio; spese relative al pagamento della quota sociale annuale per la partecipazione ad organismi o istituti aventi come scopo statutario lo svolgimento di attività culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia;

b) spese di rappresentanza, costituite, per esempio, da spese per rinfreschi, catering, allestimenti ornamentali, omaggi, incontri conviviali;

c) spese per compensi corrisposti a soggetti diversi da quelli elencati alla lettera a), quali, a titolo esemplificativo, relatori, scrittori, ricercatori, studiosi, giornalisti, storici, oppure attori, registi, cantanti, musicisti, e artisti in genere, anche per incarichi di docenza, e relativi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora essi siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del soggetto beneficiario, nonché il rimborso di spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute da tali soggetti;

d) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto del soggetto beneficiario, per prestazioni di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, diverse da quelle elencate alla lettera e), che risultino indispensabili ed imputabili al soggetto beneficiario;

e) spese generali di funzionamento, e, in particolare, costi per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative; spese per il noleggio o per la lo-



cazione finanziaria di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; retribuzione lorda del personale impiegato esclusivamente nell'amministrazione e nella segreteria, e relativi oneri fiscali previdenziali e assicurativi a carico del soggetto beneficiario, nonché il rimborso di spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute da tali soggetti; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione; spese relative agli automezzi intestati all'associazione.

3. Le spese di rappresentanza di cui al comma 2, lettera b), sono ammissibili nella misura massima del 5 per cento dell'importo dell'incentivo.

4. Le spese per il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dai soggetti di cui al comma 2, lettera a), sono ammissibili nella misura massima del 5 per cento dell'importo dell'incentivo. Tra le spese di vitto sono ammissibili esclusivamente le spese per il pranzo e la cena.

5. Le spese generali di funzionamento di cui al comma 2, lettera e), sono ammissibili nella misura massima del 50 per cento dell'importo dell'incentivo.

6. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui al comma 2, lettere a) ed e), sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo.

#### Art. 7.

##### *Spese non ammissibili*

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
- b) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;
- c) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
- d) altre spese prive di una specifica destinazione o che si qualificano come contributi o liberalità o donazioni a favore di altri soggetti;
- e) spese per oneri finanziari;
- f) rimborsi per spese di viaggio, vitto e alloggio forniti a soggetti diversi dal soggetto rimborsato.

#### Art. 8.

##### *Divieto di cumulo*

1. Non sono ammesse a finanziamento le singole attività di rilevanza regionale promosse dalle associazioni di cui all'art. 3 che siano già state oggetto di contributo, ai sensi di altre leggi regionali, che finanziino le medesime attività.

#### Capo IV

##### MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

#### Art. 9.

##### *Domanda di finanziamento e relativa documentazione*

1. La domanda di finanziamento è redatta esclusivamente sul modello approvato con decreto del direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, pubblicato sul sito istituzionale della regione, [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata alla cultura.

2. Costituisce parte integrante della domanda, la seguente documentazione:

a) copia dell'atto sostitutivo e dello statuto, in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, nonché l'elenco delle cariche

sociali, qualora non già in possesso dell'amministrazione regionale oppure se variata successivamente all'ultima trasmissione;

b) relazione riepilogativa sulle caratteristiche e sull'attività svolta nei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda;

c) relazione annuale, che descriva le attività di rilevanza regionale che si intendono realizzare nell'annualità per cui è chiesto il finanziamento, da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti, e che contenga gli elementi funzionali per la valutazione degli indicatori della dimensione qualitativa e quantitativa di cui agli allegati A e B;

d) bilancio preventivo approvato relativo all'annualità cui si riferisce il finanziamento, con il dettaglio del preventivo analitico di impiego del finanziamento medesimo, ripartito per voci di spesa, nonché, con il fabbisogno di finanziamento stimato, pari alla differenza tra i costi previsti e le entrate complessive previste, al netto dell'incentivo regionale richiesto. Nel caso in cui non sia ancora approvato al momento della presentazione della domanda, il bilancio preventivo è sostituito da un piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite relativo all'annualità cui si riferisce il finanziamento. Il bilancio preventivo è trasmesso al servizio immediatamente dopo la sua approvazione;

e) dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, attestanti, in particolare, i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3, corredate dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, ove necessario;

f) dichiarazioni attestanti:

1) la titolarità o non titolarità della partita IVA e l'eventuale natura di costo a carico del soggetto beneficiario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale, ai fini dell'ammissibilità dei costi;

2) l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni;

3) nel solo caso in cui sulla domanda inviata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) sia scansionata la marca da bollo, annullata a cura del soggetto richiedente, e che l'assolvimento dell'imposta di bollo non sia effettuato attraverso altre modalità di pagamento (pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23), l'indicazione di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta di bollo e di aver provveduto all'annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all'identificativo della marca;

g) le attestazioni di presa visione della informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'art. 24, sottoscritte dal legale rappresentante o altro soggetto munito di procura.

3. È altresì allegata alla domanda, ove necessario, la procura sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, alla sottoscrizione e alla presentazione della domanda, redatta secondo il modello, pubblicato sul sito istituzionale della regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata alla cultura.

4. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 2 e 3 sono adottati con decreto del direttore del servizio e pubblicati sul sito istituzionale della regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata alle attività culturali.

5. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) comporta la non ammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.



## Art. 10.

*Presentazione della domanda*

1. La domanda, in regola con l'imposta di bollo, è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio competente in materia di attività culturali, di seguito servizio, ed è sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente o da altro soggetto munito di procura e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it Il messaggio di posta elettronica certificata ha ad oggetto l'indicazione «legge regionale n. 16/2014, art. 27, comma 4».

2. La domanda è presentata entro il termine perentorio del 1° marzo di ogni anno, a pena di inammissibilità.

3. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'amministrazione stessa, non risultino rispettati i termini perentori di cui al comma 2.

4. La firma digitale è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d).

5. Tutte le successive comunicazioni tra l'amministrazione regionale e il richiedente ovvero beneficiario avvengono a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

## Art. 11.

*Cause di inammissibilità della domanda*

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande:

- a) presentate dopo la scadenza del termine di cui all'art. 10, comma 2;
- b) presentate da soggetti diversi da quelli indicati dall'art. 3;
- c) prive di firma e, in caso di firma autografa, prive della fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o della persona munita di procura del soggetto richiedente; in caso di firma digitale, se la firma è basata su un certificato scaduto;
- d) presentate in forma diversa da quella prevista dall'art. 9, comma 1;
- e) prive dei documenti indicati all'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e);
- f) prive delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 9, comma 2, lettera e);
- g) presentate con modalità diverse dalla posta elettronica certificata (PEC) prevista dall'art. 10, comma 1;
- h) relativamente alle quali non sia prodotta, entro il termine di cui all'art. 13, comma 2, la documentazione richiesta dal servizio a fini istruttori.

## Art. 12.

*Comunicazione di avvio del procedimento*

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), mediante pubblicazione sul sito istituzionale della regione.

*Capo V*ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  
E CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO

## Art. 13.

*Istruttoria delle domande di finanziamento*

1. Il servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande di finanziamento pervenute, verificando la completezza e la regolarità formale delle stesse, con particolare riferimento al possesso in capo ai richiedenti dei requisiti di cui all'art. 3 nonché l'ammissibilità delle spese.

2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione.

3. Qualora nella domanda di finanziamento non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione qualitativo o quantitativo, di cui agli allegati A e B, non viene richiesta alcuna integrazione con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a zero punti.

## Art. 14.

*Commissione di valutazione*

1. Le domande di finanziamento risultate ammissibili in esito all'attività istruttoria di cui all'art. 13 sono valutate, secondo il sistema ed i criteri di cui all'art. 15, da una commissione di valutazione nominata, ai sensi dell'art. 32-sexies della legge, con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, e composta:

- a) dal direttore centrale o suo delegato, con la funzione di presidente;
- b) dal direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, o da un suo delegato;
- c) da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura.

2. Ai sensi dell'art. 32-sexies della legge, la commissione di valutazione può essere integrata con uno o più componenti esperti individuati in elenchi, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, in capo agli stessi. Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento, ove spettante, del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.


3. Le sedute della commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal presidente. La commissione opera presso gli uffici del Servizio competente in materia di attività culturali, di seguito servizio, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del servizio stesso.

4. Le sedute della commissione di valutazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

## Art. 15.

*Valutazione delle domande e criteri per la determinazione del finanziamento*

1. Le relazioni annuali allegare alle domande sono valutate attribuendo alle attività proposte un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa di cui all'allegato A e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa di cui all'allegato B.



2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A risulti inferiore a punti 20, il soggetto istante non accede al finanziamento per l'annualità a cui si riferisce la domanda.

3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati A e B risulti inferiore a punti 70, il soggetto istante non accede al finanziamento per l'annualità a cui si riferisce la domanda.

4. Salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, nella determinazione dell'entità dei finanziamenti, si applicano i seguenti criteri:

a) una quota pari all'ottanta per cento dello stanziamento è ripartita in modo proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni associazione in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori dell'allegato A;

b) una quota pari al venti per cento dello stanziamento è ripartita in misura proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni associazione in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori dell'allegato B.

5. La commissione di valutazione trasmette gli esiti della valutazione al servizio, che provvede alla determinazione dell'entità dei finanziamenti in base all'art. 16.

#### Art. 16.

##### *Determinazione e accettazione del finanziamento*

1. Entro novanta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande, con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, pubblicato sul sito istituzionale della regione, nella sezione dedicata alla cultura, viene adottato l'elenco dei soggetti di rilevanza regionale ammissibili, con la determinazione dell'entità del finanziamento assegnato, nonché l'eventuale elenco dei soggetti non ammissibili, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità. Il decreto è comunicato ai beneficiari a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, il beneficiario comunica al servizio, l'accettazione o la rinuncia al finanziamento. La mancata comunicazione nel termine previsto equivale a rinuncia al finanziamento.

3. Nel caso in cui uno o più dei soggetti beneficiari rinuncino al finanziamento, il servizio effettua un nuovo calcolo dell'entità del finanziamento assegnato agli altri beneficiari, ripartendo l'importo non accettato sulla base dei criteri di cui all'art. 15, comma 4, e comunicando l'esito di tale nuovo calcolo ai beneficiari.

4. Il finanziamento non può essere superiore al fabbisogno di finanziamento indicato ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d). Nel caso in cui il finanziamento risulti superiore a tale fabbisogno, esso viene ridotto automaticamente a tale valore.

5. Successivamente, con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito istituzionale della regione, nella sezione dedicata alla cultura, le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite a favore dei beneficiari.

#### Art. 17.

##### *Concessione ed erogazione anticipata del finanziamento*

1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 16, comma 2, il finanziamento è concesso con decreto del direttore del servizio o suo delegato e, su richiesta del beneficiario, è erogato in via anticipata un importo corrispondente al 100 per cento dello stesso. Ai sensi dell'art. 32-bis, comma 1-ter della legge, l'erogazione anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali.

#### Capo VI

##### RENDICONTAZIONE DEL FINANZIAMENTO

#### Art. 18.

##### *Rendicontazione della spesa e relativa documentazione*

1. La rendicontazione della spesa è redatta esclusivamente sul modello approvato con decreto del direttore del servizio e pubblicata sul sito istituzionale della regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata alla cultura.

2. Ai sensi dell'art. 32 della legge, le spese relative ai finanziamenti di cui al presente regolamento sono rendicontate fino all'ammontare del finanziamento.

3. Ai sensi dell'art. 32-ter della legge:

a) sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione del finanziamento e la data di presentazione della domanda;

b) le iniziative destinate ai finanziamenti possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.

4. Costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:

a) il bilancio consuntivo approvato relativo all'annualità cui si riferisce il finanziamento;

b) una relazione riepilogativa delle attività realizzate nell'annualità cui si riferisce il finanziamento, da cui emerga il perseguimento delle finalità di pubblico interesse;

c) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante:

1) le altre sovvenzioni eventualmente ottenute successivamente alla presentazione della domanda;

2) l'indicazione degli elementi funzionali per il riscontro del punteggio assegnato ad alcuni degli indicatori per la valutazione della dimensione qualitativa e quantitativa di cui agli allegati A e B;

d) elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa sostenuta.

#### Art. 19.

##### *Presentazione della rendicontazione*


1. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge n. 7/2000, alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio competente in materia di attività culturali ed è sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [cultura@certregione.fvg.it](mailto:cultura@certregione.fvg.it) entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo a quello del provvedimento di concessione. La mancata presentazione della rendicontazione nei termini comporta la revoca del provvedimento di concessione.

2. Il rendiconto è approvato entro novanta giorni dalla data di presentazione.

#### Art. 20.

##### *Documentazione giustificativa delle spese*

1. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario e reca l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con finanziamento regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione, compatibilmente con la normativa in materia di fatturazione elettronica.



2. La documentazione giustificativa delle spese è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.

3. È ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i dati della fattura e la data del relativo pagamento.

4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.

5. I rimborsi di spese per viaggio, vitto e alloggio sono comprovati da una dichiarazione attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data della missione cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato. Le spese di viaggio sono attestate da titoli di trasporto pubblico e da ricevute di pagamento di pedaggi autostradali. I rimborsi chilometrici sono calcolati in base alle vigenti tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI.

6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle buste paga, e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dal CUD relativo al lavoratore.

7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.

8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono ospitati, la natura dei costi sostenuti.

9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato, che è intestato al soggetto beneficiario.

#### Art. 21.

##### *Approvazione della rendicontazione ed erogazione del finanziamento*

1. Il servizio attraverso l'esame della rendicontazione accerta la sussistenza, pena la revoca della concessione, dei presupposti per l'erogazione del finanziamento.

2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il servizio ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di dieci giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta o insufficiente, si procede alla revoca della concessione.

3. A seguito della conclusione positiva dell'esame della rendicontazione, viene redatto l'atto di approvazione della stessa, confermando o eventualmente rideterminando il finanziamento concesso.

4. L'atto di approvazione della rendicontazione e di erogazione del finanziamento, qualora non richiesto in forma anticipata secondo quanto previsto dall'art. 17, è adottato con decreto del direttore del servizio o suo delegato, entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della rendicontazione di cui all'art. 19, comma 1.

#### Art. 22.

##### *Rideterminazione del finanziamento*

1. Il finanziamento è rideterminato, a seguito dell'esame della rendicontazione, nei seguenti casi:

a) perdita dei requisiti di cui all'art. 3 in corso d'anno, in tal caso il finanziamento è rideterminato proporzionalmente alla parte dell'anno in cui il beneficiario era in possesso dei predetti requisiti;

b) qualora emerga che l'importo del finanziamento concesso è superiore al fabbisogno di finanziamento. In tal caso si applica al finanziamento concesso una riduzione pari all'importo che eccede tale fabbisogno;

c) qualora la spesa sostenuta e rendicontata risulti inferiore al finanziamento concesso. Il finanziamento è conseguentemente ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata;

d) qualora l'indicazione degli elementi relativi ad alcuni degli indicatori per la valutazione della dimensione qualitativa e quantitativa di cui agli allegati A e B non sia coerente con il punteggio assegnato.

#### Art. 23.

##### *Revoca del finanziamento*

1. Qualora, a seguito dell'esame della rendicontazione vengano riscontrate modifiche sostanziali alle attività programmate idonee ad influire *ex post* in senso peggiorativo sulle fasce di punteggio minime attribuite ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 3, ovvero, venga riscontrato il mancato raggiungimento delle finalità di pubblico interesse, il finanziamento è revocato.

#### Capo VII

##### OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

#### Art. 24.

##### *Obblighi del beneficiario*

1. I beneficiari sono tenuti in particolare, a:

a) mantenere per tutto il periodo ammesso a finanziamento i requisiti soggettivi di cui all'art. 3;

b) trasmettere le dichiarazioni attestanti le altre sovvenzioni eventualmente ottenute e l'indicazione degli elementi funzionanti per il riscontro del punteggio assegnato ad alcuni degli indicatori per la valutazione della dimensione qualitativa e quantitativa di cui agli allegati A e B, ai sensi dell'art. 18, comma 4, lettera c);

c) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 10, comma 5;

d) comunicare eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda;

e) consentire e agevolare ispezioni e controlli, ai sensi dell'art. 25;

f) rispettare i termini previsti dal presente regolamento;

g) apporre il logo della regione su tutto il materiale promozionale dell'attività, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di concessione;

h) tenere a disposizione del servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso il finanziamento e, in particolare, rassegna stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via *web* e *social media*, e da cui emerge l'evidenza data al finanziamento regionale;

i) comunicare all'amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti relativi all'attività proposta;



l) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1, commi da 125 a 127, della legge n. 124/2017, e successive modifiche (legge annuale per il mercato e la concorrenza). Tale impegno non riguarda gli enti pubblici.

### Capo VIII

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 25.

##### Ispezioni e controlli

1. In qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000.

#### Art. 26.

##### Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale n. 7/2000.

#### Art. 27.

##### Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) il decreto del presidente della regione 23 maggio 2016, n. 110 (Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'art. 27, comma 4 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);

b) il decreto del presidente della regione 25 gennaio 2017, n. 25 (Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'art. 27, comma 4 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del presidente della regione 23 maggio 2016, n. 110);

c) il decreto del presidente della regione 7 giugno 2017, n. 124 (Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'art. 27, comma 4 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del presidente della regione 23 maggio 2016, n. 110 e modificato con decreto del presidente della regione 25 gennaio 2017, n. 25);

d) il decreto del presidente della regione 20 dicembre 2017, n. 288 (Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'art. 27, comma 4 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del presidente della regione 23 maggio 2016, n. 110 e successive modifiche);

e) il decreto del presidente della regione 27 dicembre 2018, n. 243 (Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'art. 27, comma 4 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del presidente della regione 23 maggio 2016, n. 110).

#### Art. 28.

##### Disposizioni transitorie

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continua ad applicarsi la disciplina previgente.

2. Per l'anno 2020 la domanda di finanziamento di cui all'art. 9, è presentata entro il termine del 30 aprile 2020.

#### Art. 29.

##### Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

(Omissis).

Visto, il Presidente: FEDRIGA

20R00183

## REGIONE SICILIA

LEGGE 12 maggio 2020, n. 10.

**Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2020-2022.**

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 28 del 14 maggio 2020).

### L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE


PROMULGA

la seguente legge regionale:

#### Art. 1.

##### Riduzione autorizzazioni di spesa

1. Le autorizzazioni di spesa di seguito riportate sono ridotte per gli importi a fianco delle stesse indicati.



| Norma di riferimento   | Missione | Programma | Titolo | Amm.ne | Rubrica | Capitolo | Denominazione   | Riduzione anno 2020   |
|--|----------|-----------|--------|--------|---------|----------|---|-----------------------|
| L.R. 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 6, comma 1 e successive modifiche ed integrazioni                         | 18       | 1         | 1      | 7      | 3       | 191301   | CONTRIBUTO DI PARTE CORRENTE IN FAVORE DEI COMUNI                 | 130.286.639,72        |
| L.R. 22 dicembre 2005, n. 19 articolo 27, comma 6 L.R. 22 febbraio 2019, n. 1, articolo 9, comma 2 - Tabella G | 10       | 2         | 1      | 8      | 2       | 476521   | SPESE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 23.524.388,83         |
| <b>TOTALE</b>  |          |           |        |        |         |          |   | <b>153.811.028,55</b> |

2. La riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, per le finalità del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, è da operarsi interamente a valere sulle trimestralità di cui al comma 4 della medesima legge ricadenti nell'esercizio finanziario 2020.

3. Per l'anno 2020, nelle more della determinazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, ai fini della parifica del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2019, la complessiva somma di euro 40.000.000,00 è portata in riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, per le finalità dell'art. 47, comma 8, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni (Missione 20, Programma 3, capitolo 215746). La riduzione di cui al presente comma è ripristinata, con deliberazione della Giunta regionale, mediante utilizzo dell'importo di euro 40.000.000,00 del disavanzo finanziario presunto relativo ai fondi ordinari della Regione (capitolo 000001), a seguito della parifica della Corte dei Conti del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 da cui risulta il recupero delle quote dell'esercizio 2019 del disavanzo finanziario ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2019, n. 30.

4. Per l'anno 2020, nelle more della ricognizione del grado di soccombenza della Regione nei contenziosi, la somma di euro 20.000.000,00 è portata in riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 8/2018 per le finalità dell'art. 47, comma 8, della legge regionale n. 9/2015 e successive modifiche ed integrazioni (Missione 20, Programma 3, capitolo 215746). Le risorse derivanti dalla predetta ricognizione, nei limiti dell'importo di euro 20.000.000,00, con deliberazione della Giunta regionale sono destinate al ripristino dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma.

5. L'amministrazione regionale apporta le conseguenti modifiche agli allegati al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020/2022.

6. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, art. 9, comma 1 - Tabella A - Fondo speciale (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704) è ridotta dell'importo di euro 787.000,00 nell'anno 2020 e di euro 721.226.130,84 nell'anno 2021.

7. All'art. 7 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole «30 giugno 2019» sono sostituite dalle parole «31 ottobre 2020»;

b) al comma 4 le parole «l'anno 2019» sono sostituite dalle parole «l'anno 2020» e le parole «22.750 migliaia di euro» sono sostituite dalle parole «50.411.177,00 euro».

8. La riduzione operata al comma 1 del presente articolo alla Missione 18, Programma 1, capitolo 191301 è comprensiva degli effetti derivanti dalla modifica dell'art. 7 della legge regionale n. 8/2017 di cui al comma 7.

9. All'art. 7 della legge regionale n. 8/2017 è aggiunto il seguente comma:

«7 bis. La quota relativa all'anno 2017 del limite di impegno di cui al comma 4 dell'art. 15 della legge regionale n. 6/2009, ridotta ai sensi del presente articolo ed imputata all'anno 2020 con la medesima legge, è differita all'anno 2024.»

10. Per l'anno 2020, la spesa di cui al comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 8/2018 trova riscontro nell'ambito delle risorse disponibili del Programma Operativo Complementare POC 2014-2020 per i corrispondenti interventi.

## Art. 2.

### Stato di previsione dell'entrata

1. In applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare, riscuotere e versare nelle casse della Regione per gli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 in forza di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (allegato 2).



## Art. 3.

*Stato di previsione della spesa*

1. In applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione siciliana per gli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (allegato 4).

## Art. 4.

*Allegati*

1. Sono approvati i seguenti allegati:

- a) la nota integrativa (allegato 1);
- b) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);
- c) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);
- d) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);
- e) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5/a-b);
- f) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 6);
- g) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);
- h) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 8);
- i) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 9);
- j) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 10);
- k) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti (allegato 11);

l) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato 12);

m) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 13);

n) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 14).

## Art. 5.

*Totale generale del bilancio triennale*

1. È approvato in 20.953.627.414,95 euro in termini di competenza ed in 23.820.574.246,54 euro in termini di cassa, il totale generale dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2020.

2. È approvato in 19.495.970.885,54 euro in termini di competenza, il totale generale dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2021.

3. È approvato in 18.860.441.433,85 euro in termini di competenza, il totale generale dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2022.

## Art. 6.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana e entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dall'1 gennaio 2020.

2. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 maggio 2020

MUSUMECI

*Assessore regionale  
per l'economia*  
ARMAO

20R00189



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

|  | <u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>                              |
|--|---|
| <b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:<br><i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i><br><i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>   | - annuale € <b>438,00</b><br>- semestrale € <b>239,00</b> |
| <b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:<br><i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i><br><i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>                   | - annuale € <b>68,00</b><br>- semestrale € <b>43,00</b>   |
| <b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:<br><i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i><br><i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>   | - annuale € <b>168,00</b><br>- semestrale € <b>91,00</b>  |
| <b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:<br><i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i><br><i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>  | - annuale € <b>65,00</b><br>- semestrale € <b>40,00</b>   |
| <b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:<br><i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i><br><i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>  | - annuale € <b>167,00</b><br>- semestrale € <b>90,00</b>  |
| <b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:<br><i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i><br><i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i> | - annuale € <b>819,00</b><br>- semestrale € <b>431,00</b> |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

|  |        |
|--|--------|
| Prezzi di vendita: serie generale                                | € 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione     | € 1,00 |
| fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico                 | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\**  
*(di cui spese di spedizione € 74,42)\**

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\**  
*(di cui spese di spedizione € 20,95)\**

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Abbonamento annuo  | € <b>190,00</b> |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | € <b>180,50</b> |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione)               | € 18,00         |

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 0 0 8 0 8 \*

€ 2,00

